

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30671 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 08/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Portale Daniele nato a GENOVA il 07/07/1982

avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte d'appello di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che si
riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Alessandro Storlenghi il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 gennaio 2026 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva ritenuto Portale Daniele responsabile del reato di bancarotta semplice – così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale – nella sua qualità di amministratore della società Brava Service srl dichiarata fallita.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa grave nella condotta omissiva dell'imputato, il quale non aveva consegnato le scritture contabili al curatore, senza un'adeguata analisi della fattispecie concreta. Il Portale era invero subentrato quale amministratore della società nella fase terminale della vita dell'ente, era privo di esperienza e si era affidato ad un commercialista di comprovata professionalità.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che condotta del ricorrente sarebbe consistita in una condotta meramente omissiva in un contesto di completa inattività aziendale e si sarebbe protratto per un breve lasso di tempo.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La decisione di irrogare la pena nel massimo edittale in ragione della asserita gravità della colpa sarebbe illogica e la motivazione sarebbe apodittica.

2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Erroneamente l'avrebbe considerata tardiva, visto che la sua proposizione è stata resa possibile solo in seguito alla riqualificazione del fatto da parte della sentenza di primo grado.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. L'art. 217, comma secondo, legge fall. sanziona l'amministratore che durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. L'omessa tenuta delle scritture, tuttavia, non deve necessariamente protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, essendo il reato integrato anche se tale condotta venga tenuta per un arco temporale

inferiore (Sez. 5, n. 37910 del 26/04/2017, Viscio, Rv. 271218 – 01), dal momento che la *ratio* della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, la quale può essere elusa in ogni momento ed anche per un breve periodo di tempo.

2.2. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice costituisce un reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.

In tale ottica, si è precisato che l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese (*ex multis* tra quelle massimate, cfr. Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, Di Mambro, Rv. 250086; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).

2.3. Con riguardo all'elemento soggettivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di bancarotta semplice è punibile anche a titolo di colpa, ciò essendo desumibile dalla struttura della norma incriminatrice, la quale, nel punire l'imprenditore che non tenga o tenga irregolarmente le prescritte scritture sociali e contabili, non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 – 02; Sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701).

Alla punibilità del reato anche a titolo di colpa, non è stato ritenuto di ostacolo il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di "previsione espressa" non equivale a quella di "previsione esplicita" e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823 – 01; Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, cit.). Invero, a norma degli artt. 2214 e ss. cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un

proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa. In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.

Tale principio opera non solo nel caso di delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale), bensì anche nel caso di inquadrabilità della condotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice). Anche in tale ipotesi, l'imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidato a un collaboratore le operazioni contabili, dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall'imprenditore medesimo. Trattasi, peraltro, di una presunzione *iuris tantum*, che può essere vinta da rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013 - dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 - dep. 1999, Mollo, Rv. 212147; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993 - dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268).

2.4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ravvisando la responsabilità dell'imputato nella mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, nonostante le ripetute richieste avanzate dal medesimo, e prima ancora nella violazione del dovere di acquisire e custodire la documentazione contabile dal precedente amministratore, ponendo in essere in tal modo una condotta omissiva gravemente colposa, in quanto caratterizzata da totale negligenza nell'assolvimento dei doveri gravanti sull'amministratore. Infatti, nel caso di avvicendamento nella gestione di una società, sul nuovo amministratore incombe l'autonomo obbligo di verificare l'esatto adempimento da parte del precedente amministratore del dovere di effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica e, eventualmente, ricostruire la documentazione contabile mancante o inidonea, ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancanti e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità (Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061 - 01; Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata).

Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto che non potesse valere ad escludere la responsabilità colposa dell'imputato l'essersi egli affidato ad un soggetto estraneo alla società per la tenuta delle scritture contabili. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta semplice, la colpa dell'imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava un duplice onere, e cioè tanto quello di

un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale *culpa in eligendo*, tanto quello di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Cutrera, Rv. 265138 – 01; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Centola, Rv. 237105; Sez. 5, n. 12765 del 16/05/1989, Brioglio, Rv. 182124 – 01).

3. Il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è infondato.

3.1. L'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Tale disposizione, dunque, individua nella particolare tenuità dell'offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, e nella non abitualità del comportamento, i parametri fondamentali ai quali il giudizio discrezionale dell'autorità giudiziaria deve fare riferimento al fine di ritenere applicabile o meno al caso concreto la causa di non punibilità in esame.

L'oggetto della valutazione del giudice è costituito dal fatto storico nella sua interezza, e perciò non solo dall'entità del danno o del pericolo, ma anche dalla condotta e dal suo disvalore, dalla non abitualità del comportamento, nonché dal grado della colpevolezza, da valutarsi ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. In sostanza, è necessaria la considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico.

Tale complessa valutazione – come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte – si attaglia alle finalità dell'istituto, connesse ai principi di proporzione ed *extrema ratio* della risposta punitiva, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario della previsione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, invero, quello «di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01; Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Per tale ragione, ai fini della valutazione della esiguità del disvalore, il fatto reato viene in rilievo nella sua integralità e complessità, per poterne apprezzare complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. L'entità del danno costituisce, pertanto, solo uno degli indici che il giudice è chiamato a valutare e che si affianca alle ulteriori circostanze afferenti alla condotta e al grado di colpevolezza alla cui ponderazione, operata secondo i criteri

di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., è subordinato il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità.

3.2. Nella specie, la valutazione operata dalla sentenza impugnata ha correttamente fatto riferimento agli indici richiamati dall'art. 131-bis cod. pen.

La Corte d'appello, infatti, ha valorizzato non solo la rilevanza pubblicistica del bene giuridico tutelato dal reato di bancarotta documentale, ma altresì il complessivo comportamento dell'imputato, evidenziando il particolare grado di gravità della colpa, per essersi egli disinteressato di verificare e controllare le scritture contabili e comunque di vigilare sulla loro tenuta, nonostante l'imminente liquidazione della società e l'entità del passivo fallimentare.

4. Il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, è infondato.

4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impegno motivazionale cui è tenuto il giudice in relazione alla determinazione della pena è tanto maggiore quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Si è pertanto affermato che nel caso in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena stessa (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01).

Diversamente, l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena. (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01).

4.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, si è attestata al limite superiore della forbice edittale ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario, degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità della colpa e la rilevanza degli obblighi violati; indici non illogicamente apprezzati.

5. Infondato è anche il quarto motivo relativo al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova per effetto della riqualificazione, avvenuta all'esito del giudizio di primo grado, dei fatti contestati nella fattispecie di bancarotta documentale semplice.

5.1. Il Collegio ribadisce il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 19673 del 8/4/2021, Amico, Rv. 281161; Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767 – 02; Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, Rv. 284610 – 01).

Ed invero, il giudice, riqualificando l'originaria contestazione ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all'art. 168-bis cod. pen., può sospendere il giudizio, con messa alla prova dell'imputato, solo se questi abbia sollecitato la riqualificazione del fatto e contestualmente richiesto il beneficio che, pertanto, non può essere concesso d'ufficio (Sez. 3, n. 8982 del 15/12/2019, dep. 2020, Bahir, Rv. 278402).

Diversamente, nel caso in cui, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla imputazione deve essere ammessa la "nuova" domanda di messa alla prova (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales, cit.; Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, Amico, cit.).

L'impostazione adottata risulta coerente con il principio affermato in tema di oblazione dalle Sezioni unite Tamborrino, secondo cui, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. e neppure quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925).

5.2. A sostegno di tale conclusione la già citata sentenza n. 16669 del 26/10/2022, dep. 2023, Gonzales ha altresì richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019, la quale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di

disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis cod. pen. Al riguardo si è rilevato che le disposizioni censurate ben possono essere interpretate in modo da consentire al giudice - allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato - di ammettere l'imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l'interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l'errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l'altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.

5.3. Nel caso di specie, i fatti non sono stati accertati in modo difforme rispetto a quelli descritti nella imputazione, ma il Giudice ha solo ritenuto di non condividere la loro qualificazione giuridica. La parte aveva dunque l'onere di richiedere la sospensione del procedimento per la messa alla prova entro il termine previsto dalla legge, deducendo la erronea qualificazione giuridica.

Di tale richiesta nel ricorso non si fa menzione.

6. Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso l'08/05/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Enrico Vittorio Stanislao Scarlini